

CONVENZIONE QUADRO**TRA**

La **Scuola Normale Superiore di Pisa**, di seguito indicata come “Scuola” con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F. 80005050507), in persona del Prof. Salvatore Settis, domiciliato per la carica presso la Scuola medesima, che alla presente interviene nella qualità di Direttore *pro-tempore*,

E

la Fondazione **Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento**, di seguito denominato “Istituto”, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi (C.F.

) nella persona del Prof. Michele Ciliberto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto medesimo, che alla presente interviene nella qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

- tra le Parti era stato avviato nel 2001 un rapporto di collaborazione istituzionale per attività di ricerca e studio nelle aree scientifiche di rispettivo interesse;
- l'Istituto, nel 2003 si è trasformato da Ente Pubblico in Fondazione di diritto Privato dotandosi di un nuovo statuto;
- l'Istituto, nell'espletamento dei propri fini statutari, opera nella valorizzazione di materiali bibliografici e documentari di interesse storico e che in particolare, nell'ambito di tale attività, intende promuovere la costituzione di una Biblioteca dell'umanesimo e del Rinascimento *on-line* e di un archivio iconologico;
- l'Istituto intende proseguire la fattiva collaborazione già intrapresa con la Scuola Normale, anche ai fini di conseguire un più stretto interscambio culturale;

- gli studi e le ricerche in oggetto rientrano nell'ambito degli interessi scientifici della Scuola e in particolare del suo Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali;

- le Parti intendono ora definire le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti di collaborazione di cui trattasi nell'intesa che la narrativa che precede sia parte integrante del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Natura della convenzione

L'Istituto e la Scuola Normale rinnovano la collaborazione intrapresa nel 2001 al fine di sviluppare e potenziare attività di ricerca e di studio nello spirito dello scambio delle relative conoscenze di carattere tecnico-scientifico.

Art.2

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'attività di collaborazione rivolta all'acquisizione e scambio di elementi conoscitivi propri dei settori scientifici e tecnologici di rispettivo interesse al fine di elaborare e realizzare progetti di applicazione delle nuove tecnologie alla gestione, descrizione e fruizione dei beni bibliografici e documentari.

Art.3

Modalità della collaborazione

Per l'attuazione della presente convenzione saranno attivate le necessarie iniziative di progettazione e realizzazione di programmi di ricerca, il cui contenuto sarà concordato fra le parti in appositi accordi specifici da approvarsi secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Le attività di progettazione, ricerca e studio richiederanno la partecipazione di personale e di attrezzature di volta in volta identificati dai responsabili scientifici della convenzione.

L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle parti non comporta l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti, ove esistente, il proprio rapporto di lavoro con il rispettivo ente.

Art.4

Responsabili

I responsabili dell'esecuzione della presente Convenzione saranno, per l'Istituto, il Presidente e, per la Scuola Normale, il Direttore o suo delegato.

I responsabili avranno il compito di:

1. individuare le specifiche aree di interesse e di studio;
2. promuovere la elaborazione di progetti di ricerca oggetto dei successivi accordi specifici, da sottoporre ad approvazione degli organi competenti di ciascuna istituzione;
3. presentare le relazioni di avanzamento o conclusive sulle attività sviluppate nell'ambito della Convenzione e/o degli ulteriori progetti di ricerca.

Art.5

Finanziamenti

Le parti si impegnano, inoltre, a ricercare modalità e mezzi di finanziamento, erogati da enti pubblici o privati nonché da istituzioni internazionali, da impiegarsi nei progetti di ricerca comuni.

Art.6

Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Art.7

Luogo della ricerca

L'attività di ricerca sarà effettuata presso i locali della Scuola Normale e dell'Istituto del Rinascimento.

Ai laboratori ed ai locali della Scuola Normale potranno accedere gli incaricati dall'Istituto del Rinascimento che collaborano nell'attività di ricerca e studio e viceversa.

Il personale di una delle parti che si rechi presso l'altra per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Art.8

Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Nell'ambito della presente Convenzione l'Istituto del Rinascimento e la Scuola Normale si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti.

L'uso del nome e/o del logo delle Parti da parte di terzi dovrà essere espressamente autorizzato.

Art.9

Diritti di proprietà intellettuale

Le parti convengono che la Scuola Normale e l'Istituto del Rinascimento abbiano la proprietà congiunta dei progetti prodotti nel corso delle ricerche condotte nell'ambito della presente Convenzione e possano quindi utilizzare i risultati con

seguiti per i propri fini istituzionali.

Art.10

Durata

La presente Convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di stipula.

Alla scadenza essa potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti. In ogni caso le parti assicureranno il completamento delle attività in corso relative ai contratti già stipulati.

Art.11

Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà deferita alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Il Presidente del Tribunale di Pisa provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art.12

Disposizioni generali

Il presente atto, redatto in duplice originale composto da sei pagine numerate progressivamente, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola Normale Superiore di Pisa,

IL DIRETTORE *Prof. Salvatore Settis*, _____

Pisa,

Per l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento

IL PRESIDENTE *Prof. Michele Ciliberto*, _____

Firenze,